

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7399 del 31/12/2025
Oggetto	Voltura alla società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi del DLgs 387/2003, con Determina della Provincia n. 1918/2011 del 28/07/2011 - relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica in comune di Medicina (BO), via Bassa - foglio catastale 22, mapp. 147, 148, 151.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7669 del 29/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno trentuno DICEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

Oggetto: Voltura alla società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi del DLgs 387/2003, con Determina della Provincia n. 1918/2011 del 28/07/2011 - relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica in comune di Medicina (BO), via Bassa - foglio catastale 22, mapp. 147, 148, 151.

IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE METROPOLITANA

Visti:

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs n. 190/2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.”;

Richiamati:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia(Arpae);
- la deliberazione DDG n. 103/2024, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di conferimento all’Ing. Leonardo Palumbo dell’incarico di Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE,
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 di Revisione incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione.

Premesso che:

- In data 28/07/2011, la Provincia di Bologna - Servizio Pianificazione Ambientale ha rilasciato, l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art 12 del DLgs 387/2003, con Determinazione 1918/2011 del 28/07/2011 pg 127763/2011 alla società SOLARBO Srl, avente sede legale in comune di Bologna, Via della Battaglia n.27 (c.f. e p.iva 03059321202), per la costruzione e l’esercizio di un impianto produzione energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica in comune di Medicina, via Bassa (foglio 22 mappali 142-144) ed opere connesse.
- Tale Autorizzazione Unica è stata successivamente volturata dalla Provincia di Bologna con Determinazione

Dirigenziale PG n 176153 del 17/11/2011 a favore della Società PV MEDICINA Y Srl, avente sede legale in comune di con sede in Milano, via Carlo Ottavio Cornaggia, n. 10 (cf e p.iva 03133461206).

- In data 23/10/2025, con istanza di voltura congiunta¹, le società PV MEDICINA Y Srl (impresa cedente) e PRODUZIONE FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl (impresa subentrante) hanno richiesto ad ARPAE-AACM la volturazione dell'Autorizzazione Unica - Determinazione n° 1918/2011 del 28/07/2011 .

Considerato che:

- Nell'istanza di voltura sono stati allegati, in particolare, i seguenti documenti:
 - Atto di Fusione per incorporazione della Società PV MEDICINA Y Srl nella Produzione Fotovoltaiche Pugliesi Srl, poi ridenominata, a seguito delle fusione, in PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl, che subentra alla società incorporata in tutti i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi. L'atto di fusione è sottoscritto presso il notaio Marcello Giuliano Rep. 4280 del 12/09/2025 registrato a Milano il 16/09/2025 al n. 92131 serie IT.
 - Contratto di locazione relativo ai terreni interessati dall'area di impianto (fg 22, mapp 147, 148, 151 - a seguito di frazionamento dei mapp. 142-144), tra il Locatore Sagitta SGR Spa e il MEDICINA Y Srl che assume la piena disponibilità dell'area di impianto fino al 31/08/2031. Tale contratto di locazione è stato sottoscritto in data 30/06/2021 a rogito del Notaio Carlo Munafò, Rep. n. 40550 - raccolta n. 21173, registrato a Varese il 07/07/2021 n.23618 serie IT
- Nell'istanza di voltura congiunta la Società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione e a fornire le garanzie finanziarie da prestare a favore dell'Ente preposto ai fini della dismissione dell'impianto.
- Ad oggi non risulta ancora pervenuta la comunicazione antimafia richiesta tramite BDNA nonostante i termini temporali stabiliti dalla normativa vigente siano scaduti in data 30/11/2025². Pertanto si conclude il procedimento con l'emissione dell'atto di voltura richiesto ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis D.lgs n. 159 del 06/09/2011, così come modificato dal D.lgs 153/2014, fermo restando che detto provvedimento autorizzativo potrà essere soggetto a revoca qualora venissero accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.
- In data 06/10/2025, allegato all'istanza, la Società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., mediante apposizione e annullamento del contrassegno emesso in data 29/08/2025 e identificato con il seguente numero seriale: 01230673521134.
- La Società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl obbligata al rispetto di tutte le prescrizioni indicate nell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con Determina n. 1918/2011 del 28/07/2011.

Valutato che vi siano le condizioni per disporre la voltura dell'Autorizzazione Unica in oggetto a favore della Società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl, confermando tutti pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, assorbiti dal provvedimento finale.

DETERMINA DI

- **Volturare** l'Autorizzazione Unica Delibera con Determina Dirigenziale n. 1918/2011 del 28/07/2011 pg 127763/2011, rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003, alla società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl, avente sede legale in comune di Milano, Corso Italia n.13 -

¹ Istanza di voltura agli atti con PG n. 188360 del 23/10/2025 (pratica Sinadoc n. 33907/2025)

² Richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot n. PR_MIUTG_Ingresso_0346803_20251031 del 31/10/2025

c.f e p.iva 10901431006; sono fatti salvi tutti i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni ed altri atti di assenso assorbiti e sostituiti da detta Autorizzazione Unica, già intestata a società SOLARBO Srl, poi volturata a PV MEDICINA Y Srl.

- **Obbligare** la Società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl al rispetto puntuale di tutte le condizioni e prescrizioni tecniche ed amministrative impartite nell'Autorizzazione Unica Delibera n. 1918/2011 pg 127763/2011 del 28/07/2011 che viene allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- **Trasmettere** entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento, una nuova fideiussione, bancaria o assicurativa, oppure aggiornare la polizza fideiussoria assicurativa n. 1961377 del 27/02/2023 di REVO Insurance Spa con durata dal 27/12/2022 al 27/12/2027 e ora riferita a PV MEDICINA Y Srl.
- **Comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti: per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; per gli altri interessati, dalla data di pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

Allegati

Allegato A: Autorizzazione unica Determina della Provincia n. 1918/2011 del 28/07/2011 pg 127763/2011 e Voltura a favore di PV MEDICINA Y con Determina pg 176153/2011 del 17/11/2011

per IL RESPONSABILE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Leonardo Palumbo

L'INCARICO DI FUNZIONE
UNITÀ RIFIUTI BONIFICHE ED ENERGIA
Salvatore Gangemi³
(atto firmato digitalmente)⁴

³ D.D.G. n. 26/2024 Direzione Generale. Istituzione Incarichi di Funzione e Determinazione della Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406 del 29/05/2024

⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

ALLEGATO A

Autorizzazione unica Determina della Provincia n. 1918/2011 del 28/07/2011 pg 127763/2011 e Voltura a favore di PV MEDICINA Y con Determina 176153/2011 del 17/11/2011



**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto a terra per la produzione di energia elettrica rinnovabile tramite conversione fotovoltaica con capacità di generazione totale di 0,999 MWe, proposto dal SOLARBO SRL, in un'area agricola del Comune di Medicina (Via Bassa), ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Decisione

- 1) autorizza¹ SOLARBO Srl (P.I. 03059321202, sede legale a Bologna, Via della Battaglia 27) alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico industriale a terra della potenza elettrica nominale complessiva di 0,999 MW sulle aree immobiliari censite al foglio 22, particelle 142 e 144 del Registro Catastale del Comune di Medicina (Bo) – su cui SOLARBO Srl vanta una disponibilità giuridica a titolo di diritto reale di superficie della durata di venticinque anni² - e delle infrastrutture di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica costituite da un elettrodotto in cavo elicordato interrato della lunghezza di circa 3000 mt e relativa cabina elettrica MT³, da realizzarsi sui

¹ L'art. 3, comma 1, lett.b) della L.R. 26/2004, nell'ambito delle disposizioni in materia energetica, assegna alle Province del territorio l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione, in ordine al rilascio della autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dei nuovi impianti per la produzione di energia elettrica aventi potenza termica inferiore a 50 MW.

² Come da contratto costitutivo del diritto di superficie in corso di registrazione e trascrizione, come da dichiarazione notarile di avvenuta stipula (agli atti del fascicolo P.G. 124830/2011).

³ Ai sensi dell'art. 10^o della L.129/2010 di conversione del D.L. 105/2010 "le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete". La concezione unitaria degli impianti F.E.R. è stata sviluppata dalle nuove Linee Guida Nazionali (approvate il 10.09.2010 con D.M. Sviluppo Economico) nella Parte I, punto 3.1 nonché Parte III, par. 13, lett. f), fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 3.2 e 3.4.

terreni di proprietà di terzi in disponibilità del proponente a titolo di servitù negoziale⁴ - foglio 49, particella 132, foglio 22, particelle 131 (porzione AA, AB) e 141, foglio 50, particelle 4 (porzione A e B), 54, 56, 57, 62 (porzione A e B), 64 (porzione A e B), 65 (porzione AA e AB), 70, 188, 192 - per l'esecuzione delle opere connesse, in conformità con le soluzioni tecniche dettagliate nel progetto approvato in via definitiva dalla Conferenza dei Servizi⁵, nonché nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche, generiche e specifiche, strutturali e gestionali compendiate nell'Allegato *sub A*)⁶, quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative comminate dal D.Lgs. 28/2011 in caso di violazione di una più di esse⁷;

- 2) dà atto che la presente Autorizzazione, nella parte relativa alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture di rete, produce altresì effetti di variante automatica a norma dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2005 al Piano Regolatore Generale del Comune di Medicina sulla base dell'assenso espresso dal relativo Consiglio Comunale⁸ - depositato agli atti della Conferenza dei Servizi - per la modifica degli elaborati cartografici del vigente P.R.G., e condiviso dalla Giunta Provinciale con proprio atto deliberativo⁹ che forma l'Allegato *sub B*) del presente provvedimento;
- 3) dà atto che il presente provvedimento comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni, licenze ovvero pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, di seguito elencati, acquisiti dall'Autorità Procedente all'esito dei lavori istruttori della Conferenza dei Servizi, presso gli Enti e le Amministrazioni competenti, quali atti necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico complessivamente inteso, ovvero:
 - Parere conclusivo di conformità urbanistica, edilizia rilasciato dal Comune di Medicina¹⁰;
 - Autorizzazione ai sensi della L.R.10/1993 del Servizio Provinciale Urbanistica e Attuazione P.T.C.P. alla realizzazione ed esercizio di un impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di

⁴Come da contratti di servitù registrati presso l'Agenzie delle Entrate con n. di repertorio 7649 (P.G. 124837/2011) e n. 7648 (P.G. 124834/2001).

⁵In data 17/5/2011 come da resoconto verbale P.G. 84805/2011.

⁶Estratto delle prescrizioni contenute nella Relazione tecnica di fine istruttoria (P.G. 124864 del 22/7/2011) stilata e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento Unico.

⁷L'art. 44 del Decreto, rubricato "Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio", al comma 3 prevede che la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a un terzo dei valori minimo e massimo di cui ai commi 1 e 2, comunque non inferiore a euro 300, fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente per le fattispecie di cui ai commi 1,2 e 3, nonché la potestà sanzionatoria comunque spettante alle Regioni e agli Enti locali.

⁸ Trattasi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 28/10/2010, immediatamente esecutiva, recante il parere favorevole in merito ai nuovi elaborati di variante al P.R.G. comunale presentati dal proponente e comprensivi anche delle rettifiche richieste dal Comune stesso nel corso della Conferenza istruttoria.

⁹ Con deliberazione n. 483 del 16.11.2010 la Giunta Provinciale ha espresso parere favorevole in merito alla necessità di apportare una variante *ad hoc* al P.R.G. del Comune di Sala Bolognese, nell'ambito del procedimento per il rilascio della presente A.U.

¹⁰ In Conferenza dei Servizi in data 17/05/2011 Verbale P.G.84805/2011.

Enel consistente nella posa di una nuova linea elettrica in cavo sotterraneo cordato ad elica a 15 KV, della lunghezza di circa 3,000 Km e all'inserimento di una cabina MT¹¹;

- Concessione (licenza a carattere tecnico-amministrativo) condizionata all'attraversamento per mezzo del nuovo elettrodotto di distribuzione dell'energia elettrica dello scolo Menata, di competenza del Consorzio della Bonifica Renana¹²;
- Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto rilasciato dal Ministero Sviluppo dello Economico - Comunicazioni¹³;
- Nulla osta all'esecuzione dell'elettrodotto del Ministero Beni e Attività Culturali alla realizzazione dell'impianto¹⁴;
- Nulla osta all'esecuzione dell'elettrodotto dell'Aeronautica Militare, 1^ Regione Aerea¹⁵;
- Nulla osta all'esecuzione dell'elettrodotto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti USTIF¹⁶;
- Parere tecnico favorevole condizionato del Servizio Sistemi Ambientali di A.R.P.A.¹⁷;
- Parere tecnico favorevole dell'AUSL di Imola¹⁸;

4) stabilisce che la prestazione di una garanzia fidejussoria e i successivi rinnovi, a favore dell'U.O. Provinciale Energia sono richiesti a pena di decadenza dell'Autorizzazione Unica in oggetto

5) obbliga la ditta testé autorizzata ad ottemperare ai seguenti adempimenti ed obblighi amministrativi:

- dare avvio¹⁹ ai lavori entro sei mesi dalla data in cui il presente provvedimento sarà divenuto inoppugnabile, dandone comunicazione tempestiva, entro il giorno successivo a quello dell'effettivo avvio, all'U.O. Energia della Provincia di Bologna e al Settore Urbanistica del Comune di Medicina;
- stipulare a favore della Provincia di Bologna e presentare alla competente U.O. Energia, nei tempi da quest'ultima assegnati, a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di dismissione

¹¹ P.G. 115913/2011 del 06.07.2011 (C1.8.4.2/38/2011) estratto sul fasc. 11.15.5/44/2010.

¹² P.G. 124827 del 26.07.2011.

¹³ P.G. 47941 del 23.03.2011.

¹⁴ P.G. 23602 del 15.02.2011.

¹⁵ P.G. 96662 del 06.06.2011.

¹⁶ P.G. 101085 del 13.06.2011

¹⁷ In Conferenza dei Servizi in data 17/05/2011 Verbale P.G.84805/2011, poi formalizzato con parere cartaceo in data 01/06/2011.

¹⁸ P.G. 89425 del 24.05.2011

¹⁹ Il termine di fine dei lavori, quale condizione di efficacia dell'A.U. (cfr. Parte III delle Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, par. 15, punto 5: "L'A.U. prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia") viene mutuato dall'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia).

sopra stabilito²⁰, apposita garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, in base ai criteri che verranno stabiliti con atto di Giunta. Detta fideiussione dovrà avere le seguenti caratteristiche: a) durata quinquennale; b) essere rinnovata almeno un anno prima della scadenza per ulteriori quinquenni fino all'effettiva dismissione dell'impianto; c) essere svincolata soltanto a seguito di espressa autorizzazione da parte dell'U.O. Provinciale Energia su specifica richiesta della ditta; d) essere escutibile a prima richiesta;

- consegnare i lavori entro il termine massimo di tre anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, certificando di aver puntualmente osservato le caratteristiche impiantistiche descritte nel progetto definitivo nonché di tutte le prescrizioni strutturali riportate nell'Allegato sub A), pena la decadenza degli effetti della medesima A.U.;
- mettere in esercizio l'impianto fotovoltaico ovvero effettuare il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, entro diciotto mesi dalla consegna dei lavori, per non incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria mensile di cui all'art. 19 della L.R. n. 26/2004;
- segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al titolare dell'A.U., concordando con la competente Amministrazione Provinciale l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;
- trasmettere all'U.O. Energia, appena possibile, copia della qualifica I.A.F.R. attestata dal Gestore dei Servizi Elettrici;
- comunicare tempestivamente al Responsabile dell'U.O. Energia, la decisione di cessare l'esercizio dell'impianto, provvedendo alla rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi entro sei mesi dall'avvenuta cessazione²¹ secondo le indicazioni contenute nel Piano di dismissione allegato agli elaborati progettuali;

- 6) subordina l'efficacia della presente A.U. nella parte strettamente relativa all'esercizio dell'impianto, al perfezionamento degli adempimenti fiscali prescritti dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, tenuto conto che l'intera produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile verrà totalmente immessa nella rete di distribuzione nazionale²²;

²⁰ L'obbligo fidejussorio da tempo consolidato nel diritto pretorio e preconizzato nella Guida tecnico-amministrativa per l'autorizzazione degli impianti F.E.R. approvata dalla Giunta Provinciale di Bologna con Deliberazione n. 295/2009, è ora sancito nel par. 14. lett. j) delle Linee Guida Nazionali (D.M. Svil.Econ. 10.09.2010).

²¹ Fatto salvo quanto previsto dal Titolo II del T.U. delle Disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici n. 1775/1933 e s.m.i.

²² In particolare, la ditta dovrà presentare apposita "comunicazione" di officina elettrica al competente Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 53bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 504/1995. Si segnala che la legge finanziaria per l'anno 2006 (L. n. 266/2005), all'art. 1, comma 423, fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa, definisce che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche

- 7) invita il Comune di Medicina a ratificare la variante al P.R.G. per la costruzione ed esercizio delle infrastrutture elettriche relativamente al foglio 49, particella 132, foglio 22, particelle 131 (porzione AA, AB) e 141, foglio 50, particelle 4 (porzione A e B), 54, 56, 57, 62 (porzione A e B), 64 (porzione A e B), 65 (porzione AA e AB), 70, 188, 192;
- 8) dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento di A.U. all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale²³;
- 9) dà atto che avverso tale atto autorizzativo gli eventuali soggetti interessati possono esperire ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

A tutt'oggi²⁴ l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003²⁵ assoggetta, in via di principio, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica rinnovabile tramite conversione fotovoltaica aventi una potenza

attività connesse ai sensi dell'art. 2135, comma 3, del Codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l'opzione del gestore dell'impianto per la determinazione del reddito nei modi ordinari. Il comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 lascia impregiudicato l'obbligo della ditta intestataria dell'A.U. al pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e s.m.i.

²³ Le Linee Guida nazionali, in vigore dallo scorso 3 ottobre, nella Parte I, punto 6.2, obbligano puntualmente le Regioni e le Province delegate a rendere pubblici, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di tutela dei dati personali, i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio rilasciati ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

²⁴ Nell'ottica di una più compiuta semplificazione delle procedure di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, già accennata con la L. n. 244/2007 (meglio nota come legge finanziaria 2008), la Legge Comunitaria 2009 (L. n. 96/2010), all'art. 17, comma 1, lett. d), dispone espressamente che nella predisposizione dell'imminente D.Lgs. di attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23/04/2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo italiano si attenga ad una serie di "principi e criteri direttivi", tra cui quello relativo all'assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività (D.I.A.) di cui agli artt. 22 e 23 del succitato Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e ove possibile della comunicazione di attività edilizia libera, degli impianti per la produzione di energia elettrica aventi capacità di generazione non superiore a 1 MW elettrico, salva la facoltà del proponente di optare per il procedimento unico ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, di competenza delle Regioni o delle Province delegate

²⁵ Come modificato ed integrato dall'art. 2, comma 161, della legge finanziaria 2008 che ha sancito con la Tabella A per ciascuna categoria di impianti F.E.R., soglie differenziate di capacità di generazione - eolica 60 kW, solare fotovoltaica 20 kW, idraulica 100 kW, biomasse 200 kW, gas di discarica, gas residui dai processi di depurazione e biogas 250 kW – al di sotto delle quali gli interventi di realizzazione, a cura dei soggetti proponenti, soggiacciono a denuncia di inizio attività ex artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., ovvero a mera comunicazione di attività edilizia libera (cfr. paragrafi 11 e 12 della parte II delle Linee Guida nazionali), fatto comunque salvo il potere governativo di stabilire soglie di capacità di generazione superiori. Il nuovo comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 dispone infatti che "all'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lett.b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla Tabella A allegata al presente Decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della D.I.A. di cui agli artt. 22-23 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni".

elettrica nominale superiore a 20 kW, ad un procedimento unificato di competenza delle Regioni o delle Province a ciò espressamente delegate, che si svolge per mezzo di una Conferenza dei Servizi utile ad assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, e si conclude con il rilascio di un provvedimento espresso - cosiddetto di Autorizzazione Unica – a cura dell'Autorità Procedente, destinato a sostituire il permesso a costruire ed ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta e ogni atto di assenso comunque denominato, di competenza degli Enti e delle Amministrazioni coinvolte²⁶.

Al fine di garantire la contiguità di tali procedure autorizzative con gli interessi del territorio, il legislatore regionale sin dal 2004²⁷ ha individuato le Amministrazioni Provinciali quali Autorità competenti, in via esclusiva, al rilascio delle A.U. all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte convenzionale e rinnovabile la cui potenza termica si attesti al di sotto dei 50 MW e, in sede di recepimento delle Linee Guida Nazionali, l'Assemblea Legislativa Regionale ha qualificato le aree non idonee alla localizzazione dei nuovi impianti fotovoltaici ed ha stabilito appositi limiti sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti.

In virtù della disposizione che disciplina l'entrata in vigore del nuovo provvedimento regionale per tutti i procedimenti unici relativi a progetti di impianti fotovoltaici da installare in aree agricole che risultino formalmente avviati presso l'Autorità Procedente in data successiva al 6 dicembre 2010, SOLARBO Srl non soggiace ai nuovi criteri localizzativi avendo presentato quello stesso giorno²⁸ all'U.O. Energia del Servizio di Pianificazione Ambientale della Provincia di Bologna, regolare istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra con capacità di generazione superiore a 20 kWe, esattamente pari a 0,999 MWe, su terreni censiti catastalmente al foglio 22, mappali 142 e 144 del Comune di Medicina.

Nel corso dell'istruttoria condotta collegialmente dai membri della Conferenza dei Servizi, si è ribadita la necessità di acquisire l'autorizzazione provinciale alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto avente lunghezza lineare superiore a 500 metri e di apportare per mezzo della presente Autorizzazione Unica una variante cartografica al vigente P.R.G. del Comune di Medicina, per l'individuazione delle infrastrutture di connessione dell'impianto ai sensi dell'art. A-23 della L.R. 20/2000 e delle fasce di rispetto costituenti dotazione ecologica e ambientale ai sensi dell'art. A-25 della medesima legge regionale, in ossequio a quanto previsto dalla vigente L.R. 10/1993.

²⁶ Cfr. art. 16, comma 2, lett. b) della L.R. n. 26/2004 e il par. 15, punto 1, della Parte III delle Linee Guida Nazionali.

²⁷ Così l'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. n. 26/2004.

²⁸ P.G.196352 del 06.12.2010.

A tal fine, il Consiglio Comunale di Medicina ha espresso un parere preventivo favorevole alla variante cartografica delle aree interessate dal percorso del nuovo impianto di rete di connessione²⁹, che la Giunta Provinciale³⁰ ha recepito rimettendo al Dirigente del Servizio di Pianificazione Ambientale l'adozione del provvedimento costitutivo della variante automatica.

Una volta espletate tutte le formalità di legge relative al deposito del relativo progetto definitivo di elettrodotto e alla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Regionale e su un quotidiano a diffusione locale, per consentire la presentazione di osservazioni da parte degli eventuali interessati, il Servizio Urbanistica e Attuazione del P.T.C.P. ha rilasciato in data 06.07.2011³¹ la predetta autorizzazione condizionata alla posa di una nuova linea elettrica in cavo sotterraneo cordato ad elica a 15 KV, della lunghezza lineare di circa 3,000 Km, con inserimento di una nuova cabina a media tensione.

Si dà atto, inoltre, che SOLARBO SRL ha documentato, prima del rilascio del presente titolo autorizzatorio, la disponibilità a titolo di diritto di superficie della durata di 25 anni su tutte le aree agricole interessate dal nuovo impianto ed ha sottoscritto altresì con le proprietà terze dei contratto di costituzione di servitù di elettrodotto a favore di Enel Distribuzione Srl per la realizzazione delle infrastrutture per la connessione alla rete elettrica nazionale che verranno realizzate direttamente da SOLARBO SRL, con successiva volturazione automatica a favore di Enel Distribuzione Spa allorché il titolare della presente Autorizzazione Unica avrà ottenuto dal gestore della rete elettrica la certificazione di collaudo positiva e di presa in carico.

Le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta e gli altri pareri acquisiti in itinere dall'Autorità Procedente presso i soggetti istituzionali competenti - in particolare la concessione all'attraversamento sotterraneo dello scolo consortile Menata con tubazione per cavidotto conseguita presso il Consorzio della Bonifica Renana – devono intendersi assorbite e sostituite dalla presente Autorizzazione Unica, fermo restando che la realizzazione e l'esercizio dell'impianto dovranno avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni ivi formalizzate e riepilogate nell'Allegato sub A) del presente atto, nonché di tutte le altre condizioni tecniche apposte da questa Amministrazione decidente in virtù della prassi amministrativa, delle caratteristiche tecniche dell'impianto e del quadro normativo in essere.

La validità del presente provvedimento è subordinata non solo alla permanenza della disponibilità giuridica delle aree in capo alla ditta SOLARBO SRL o eventuali subentranti, ma altresì al rispetto della tempistica per l'avvio dei lavori, che non deve eccedere i sei mesi dal momento in cui il presente atto autorizzativo è divenuto inoppugnabile. Sempre a pena di decadenza, SOLARBO SRL deve rispettare il termine massimo per la consegna dei lavori, di tre anni dalla data di rilascio del presente titolo.

²⁹Delibera del Consiglio Comunale di Medicina n. 83 del 30/06/2011.

³⁰Delibera della Giunta Provinciale n. 287 del 05/07/2011.

³¹ Estratto agli atti del fascicolo 11.15.5/44/2010 con P.G. 115913 del 06/07/2011.

Si evidenzia, infatti, che al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico, il legislatore regionale ha inteso colpire³² i soggetti titolari di autorizzazioni per la realizzazione di interventi energetici rilasciati tanto dalla Regione quanto dagli Enti locali delegati, con una sanzione amministrativa pecuniaria, da applicarsi sul ritardo nell'entrata in esercizio dell'impianto ovvero effettuare il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, entro diciotto mesi dalla consegna dei lavori, sancendo altresì³³ la decadenza dell'atto autorizzativo qualora il titolare dell'A.U. non comunichi alle Amministrazioni competenti, Provinciale e Comunale, di aver intrapreso la realizzazione delle opere, principali e connesse, al massimo entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento autorizzativo sia divenuto inoppugnabile *in re ipsa*.

SOLARBO SRL, in conformità con quanto disposto dalle Linee Guida Nazionali³⁴, resta obbligata a prestare su esplicita richiesta del Responsabile dell'U.O. Energia recettiva dei criteri di quantificazione che verranno deliberati a breve dalla Giunta Provinciale in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino delle aree occupate dall'impianto, già descritte e stimate dalla ditta autorizzata nel Piano di dismissione depositato agli atti - una cauzione bancaria o assicurativa a favore dell'Amministrazione locale che, in caso di palese inadempienza del gestore dell'impianto, ne chiederà l'escussione.

Il titolare dell'A.U. resta in ogni caso obbligato a dare comunicazione tempestiva all'U.O. Energia della Provincia di Bologna dell'eventuale decisione di cessare l'esercizio dell'impianto e ad adottare tutte le misure necessarie alla rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi entro sei mesi dall'avvenuta cessazione dell'attività di produzione di energia rinnovabile.

Qualora in vigore dell'Autorizzazione Unica, la SOLARBO SRL intendesse proporre interventi così come definiti dalla normativa vigente³⁵ di modifica sostanziale, potenziamento, rifacimento totale o parziale e di riattivazione dell'impianto fotovoltaico, essi saranno soggetti *ex novo* ad procedimento unico volto a garantire il rispetto delle normative vigenti, in conformità con la determinazione collegiale della Conferenza dei Servizi ove convogliare l'assenso di tutti gli Enti ed Amministrazioni interessate dai nuovi interventi. A tal fine, si tenga presente che il D.Lgs. 28/2011³⁶ demanda ad un Decreto Interministeriale la definizione degli interventi di modifica sostanziale per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, nelle cui more non si considerano sostanziali quegli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, non

³²Così art. 19, comma 3, della L.R. n. 26/2004 che stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria mensile pari allo 0,02% dell'investimento dichiarato, per un massimo di 18 mesi, a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento autorizzatorio.

³³Comma 1 dell'art. 19 L.R. n. 26/2004.

³⁴Par.13.1 lett. j).

³⁵Si fa presente che le definizioni di "potenziamento o ripotenziamento", di "rifacimento totale e parziale" e di "riattivazione" sono contenute all'art. 2 del D.M. Svil. Econ. del 18.12.2008 n. 244. Inoltre l'art. 16 della L.R. n. 26/2004, prevede espressamente che gli eventuali progetti di modifica o ripotenziamento siano valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente.

³⁶Art. 5, comma 5.

comportanti variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli interventi stessi.

La presente Autorizzazione Unica viene accordata con salvezza dei diritti dei terzi ed è subordinata, tra l'altro, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di produzione di energia elettrica e di linee di trasmissione e distribuzione della stessa, nonché delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 08.07.2003 che disciplina i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche e a quanto stabilito in materia di elettrodotti dalla L.36/2001³⁷.

La ditta autorizzata resta comunque obbligata al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, fiscale, tutela ambientale e quant'altro derivi dalla vigente normativa, ancorché non espressamente richiamato nel presente atto e nel relativo Allegato sub A).

Pertanto, essa assume piena responsabilità per la violazione dei diritti dei terzi o agli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di costruzione del nuovo impianto, ivi comprese quelle relative all'elettrodotto assunte *in toto* dal costruttore e gestore dell'impianto di rete di connessione, sollevando questa Amministrazione locale da qualsiasi pretesa di terzi che si ritenessero danneggiati dalle attività di messa in opera e/o in esercizio del nuovo sistema fotovoltaico.

Onde assicurare al presente atto la pubblicità dovuta ai sensi di legge, se ne autorizza la trasmissione alla Ditta proponente e agli Enti e alle Amministrazioni pubbliche partecipanti ai lavori della Conferenza dei Servizi nonché al Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna.

Inoltre se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Bologna³⁸, anche al fine di massimizzare la pubblicità dell'atto e consentire ad eventuali controinteressati di esperire eventuale ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, termini decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto ovvero dalla piena conoscenza di esso.

Si dà atto che la presente Autorizzazione Unica non comporta impegno di spesa alcuno per gli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, né per l'Amministrazione Provinciale che la rilascia nella piena ed esclusiva responsabilità del proponente, in relazione ai danni eventualmente procurati a terzi da SOLARBO SRL nella messa in opera e/o esercizio del nuovo impianto fotovoltaico.

Bologna, 28/07/2011

³⁷ Legge Quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

³⁸ Le determinazioni dirigenziali adottate ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sono soggette a pubblicazione all'Albo Pretorio liberamente consultabile per un periodo di 15 giorni, dal sito istituzionale della Provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del Regolamento Provinciale per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, onde consentire a chiunque l'accesso agli atti senza motivazione.

Il Dirigente responsabile
VALENTINA BELTRAME

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

Allegato sub A)

PRESCRIZIONI DA OSSERVARE IN FASE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEL NUOVO IMPIANTO (estratto della Relazione Tecnica di fine istruttoria P.G. 124864 del 22/7/2011).

1. L'impianto dovrà essere realizzato in conformità al progetto risultante dagli elaborati tecnici allegati all'istanza (P.G. 196352 del 06/12/2010) ed approvati nella Conferenza dei Servizi del 01.06.2011 come "progetto definitivo";
2. Nella realizzazione dell'impianto, la ditta esecutrice dei lavori dovrà attenersi anche alle prescrizioni contenute nella "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici" allegata alla nota n. 5158 del 26/03/2010 del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica;
3. Le opere dovranno essere eseguite in ottemperanza a quanto disposto dalle normative nazionali sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili; segnatamente l'area di cantiere dovrà essere adeguatamente segnalata e recintata;
4. La data di avvio dei lavori dovrà essere comunicata con almeno venti giorni di anticipo, prima dell'avvio dei lavori, alla Sovrintendenza ai Beni Archeologici di Bologna al fine di predisporre, qualora siano ritenuti necessari, gli opportuni controlli in corso d'opera; comunque la Ditta è tenuta a rispettare gli obblighi in materia di ritrovamenti fortuiti sanciti dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i;
5. Ai sensi del punto 8 della parte prima del D.M. 18 settembre 2010 il contributo di costruzione di cui all'art. 17, comma 3 lett. e) del D.P.R. 380/2001, non è dovuto da SOLARBO SRL per le opere impiantistiche in oggetto;
6. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data in cui il provvedimento di Autorizzazione Unica sarà divenuto inoppugnabile;
7. La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata da SOLARBO SRL all'U.O. Energia dell'Amministrazione Provinciale e al Settore Urbanistica del Comune di Medicina, il giorno stesso dell'avvio, con espressa menzione del direttore di cantiere e dell'impresa esecutrice dei lavori edili e di tutto quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché, ai sensi del D.M. 24/10/2007;
8. In pari data, il Comune di riferimento dovrà ricevere anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), mentre la notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 109/2009 dovrà essere recapitata al Distretto competente dell'Azienda U.S.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
9. SOLARBO SRL per non incorrere nella sanzione della decadenza dell'A.U., ha l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'avvio ascrivibile a cause di forza maggiore, o comunque a cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando con il Responsabile del U.O. Energia della Provincia di Bologna l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;
10. Presso il cantiere dovrà essere conservata copia conforme all'originale informatico dell'atto autorizzativo, corredato del progetto architettonico e di ogni altro elaborato progettuale. Dovrà essere affissa una tabella recante gli estremi del presente atto, l'oggetto dei lavori, la ditta titolare dell'A.U., le generalità dell'impresa appaltatrice dei lavori, del progettista, del direttore dei lavori, dell'assistente e del responsabile della sicurezza, soggetti tutti responsabili dell'osservanza delle norme di legge, dei regolamenti comunali e delle modalità esecutive del progetto di impianto fotovoltaico;
11. Ogni sostituzione dell'impresa costruttrice e del direttore dei lavori dovrà essere comunicata dalla ditta autorizzata all'U.O. Energia della Provincia di Bologna e al Servizio Edilizia del Comune di Medicina;
12. Le occupazioni di suolo pubblico dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Edilizia del Comune di Medicina;
13. Le attività di cantiere finalizzate alla costruzione dell'impianto fotovoltaico potranno essere svolte solo nei giorni feriali, nell'intervallo orario 7-20, limitando le attività acusticamente impattanti alle fasce orarie 8-13 e 15-19, introdotte dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 45 del 21/01/2002;
14. La strada di accesso all'area interessata dai lavori dovrà essere mantenuta in buono stato igienico e dovranno mettersi in campo tutte le misure utili a mitigare diffusione di polveri dall'area di cantiere;
15. La ditta autorizzata dovrà ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto;

16. Le superfici ventilanti a servizio dei locali/vani tecnici dovranno rispettare le prescrizioni del Regolamento Edilizio vigente nel Comune di Medicina;
17. La cabina di trasformazione dovrà essere realizzata ad almeno 8 metri dai confini di proprietà di terzi al fine di impedire impatti della Distanza di prima Approssimazione (D.P.A.) con proprietà di terzi;
18. Il termine massimo di consegna dei lavori è di tre anni dalla data di rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica, decorso inutilmente il quale l'atto autorizzativo decade di diritto per la parte di opere rimaste ineseguite. Su richiesta del titolare dell'A.U. motivata dalla sopravvenienza di fatti estranei alla propria volontà, presentata in tempo utile, l'Amministrazione Provinciale potrà eventualmente concedere, per una sola volta, la proroga del suddetto termine perentorio;
19. La data di consegna dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto e tempestivamente da SOLARBO SRL al Responsabile dell'U.O. Energia della Provincia di Bologna e all'Ufficio Tecnico del Comune di Medicina;
20. Contestualmente alla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori, e comunque prima di qualsiasi utilizzo effettivo dell'impianto, SOLARBO SRL dovrà richiedere al Comune di Medicina la certificazione della conformità edilizia e dell'agibilità dei nuovi manufatti (cabine elettriche);
21. L'utilizzo dell'impianto fotovoltaico potrà avvenire solo previo rilascio del certificato comunale di conformità edilizia e agibilità, fatta eccezione per le opere destinate ad attività specifiche il cui svolgimento è subordinato dalle norme vigenti ad apposita autorizzazione e/o nullaosta di tipo sanitario;
22. L'entrata in esercizio dell'impianto è la prima data utile a partire dalla quale si siano verificate tutte le seguenti condizioni: l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico; risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete; risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;
23. SOLARBO SRL dovrà mettere in esercizio l'impianto entro diciotto mesi dalla consegna dei lavori, per non incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria mensile (pari allo 0,02% dell'investimento dichiarato, per un massimo di diciotto mesi, a partire dal quinto mese di ritardo nell'entrata in esercizio dell'impianto) prevista dall'art. 19 della L.R. 26/2006 e dovrà documentare ogni ritardo nella procedura di messa in esercizio dell'impianto, dipendente da cause di forza maggiore e comunque da cause indipendenti dalla propria responsabilità, concordando con il referente dell'U.O. Energia l'assegnazione di un nuovo termine;
24. Qualora il titolare dell'A.U. intendesse proporre interventi di modifica sostanziale, potenziamento, rifacimento totale o parziale e di riattivazione, questi ultimi saranno soggetti ad un nuovo procedimento unico da attivarsi presso l'U.O. Energia con istanza in carta bollata, al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti mediante un'istruttoria collegiale ed una nuova approvazione del progetto modificato nell'ambito della Conferenza dei Servizi, fermo restando che, in tal sede, i progetti di modifica sostanziale o di potenziamento saranno valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente. In merito alla qualificazione degli interventi sostanziali e non, si rinvia al D.Lgs. 28/2011 all'art. 5, comma 5, domanda ad un Decreto Interministeriale la definizione degli interventi di modifica sostanziale per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, nelle cui more non si considerano sostanziali quegli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, non comportanti variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli interventi, mentre per le nozioni di "potenziamento o ripotenziamento", "rifacimento totale e parziale" e di "riattivazione" si rimanda all'art. 2 del D.M. Svil. Econ. del 18.12.2008 n. 244;
25. Ogni modifica al progetto proposta in corso d'opera o di esercizio del nuovo impianto, dovrà essere comunque preventivamente sottoposta dalla ditta interessata al Responsabile dell'U.O. Energia che la condividerà con gli Enti interessati al fine di verificarne la sostanzialità o meno ai sensi di legge;
26. Entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto SOLARBO SRL dovrà predisporre e depositare presso l'Amministrazione Provinciale di Bologna, il Comune di Medicina e il Servizio Sistemi Ambientali di A.R.P.A., una planimetria dell'intero complesso, corredata anche delle reti tecnologiche e delle varianti non sostanziali eventualmente apportate in corso d'opera, previa comunicazione all'U.O. Provinciale Energia, per consentire gli eventuali successivi controlli e sopralluoghi.

27. L'impianto di rete di connessione dovrà essere realizzato ad una distanza minima di metri 3 dal ciglio esterno del fosso di scolo stradale della Strada Provinciale n.50 "Sant'Antonio", nel rispetto della documentazione tecnica di progetto allegata all'istanza;

Rifiuti

28. Tutti i rifiuti prodotti in ragione dell'attività di produzione energetica dovranno essere stoccati in contenitori e in siti idonei a non procurare inconvenienti ambientali e successivamente smaltiti nei termini temporali di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da ditte regolarmente iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Elettrodotti ed elettromagnetismo

29. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) della L.R. n. 10/1993, recante norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volts, la potenza e la lunghezza dell'impianto di rete di connessione comporta l'assoggettamento di tale progetto all'autorizzazione settoriale alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale compresa tra 5000 e 150.000 volt, conseguita presso la competente U.O. Provinciale Elettromagnetismo ai sensi della L.R. 10/1993;
30. L'impianto di rete per la connessione sarà inserito nel perimetro della rete di distribuzione di energia elettrica di proprietà del gestore Enel Distribuzione S.p.A., con il superamento dell'obbligo di rimozione della rete nei casi di dismissione dell'impianto F.E.R.;
31. L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione si dovrà intendere automaticamente volturata a favore di Enel Distribuzione Spa allorquando SOLARBO SRL otterrà dal gestore della rete elettrica la certificazione di collaudo positiva e di presa in carico.

Dismissione dell'impianto

32. A norma dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 387/2003 e dell'art. 16, comma 2, lett. g) della L.R. 26/2004, entro sei mesi dalla cessazione dell'esercizio dell'impianto, il titolare dell'Autorizzazione Unica dovrà provvedere alla dismissione nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi mediante lo smantellamento delle strutture edilizie ed impiantistiche esistenti;
33. SOLARBO SRL dovrà prestare a favore dell'Amministrazione Provinciale, a pena di decadenza dell'A.U., dietro esplicita richiesta del Responsabile dell'U.O. Energia, una garanzia di durata quinquennale (pari alla validità di ciascuna attualizzazione del Piano di dismissione che dovrà tenere conto anche delle ultime tecnologie disponibili), con la modalità alternativa della cauzione in denaro da versarsi presso la Tesoreria della Provincia, dei titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ai sensi dell'art. 54 del R.D. n. 827/1924, ovvero con fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
34. L'impegno a dismettere l'impianto non deve intendersi esteso all'impianto di rete per la connessione, e precisamente a quella parte di elettrodotto compresa tra il punto di consegna e il punto di connessione che entrerà a far parte, una volta ceduto, della rete di distribuzione gestita da Enel Spa.

Prescrizioni generiche

35. A fronte di ogni eventuale cessione aziendale, la ditta che subentri a SOLARBO SRL nella proprietà/gestione dell'impianto ha l'obbligo di depositare presso l'U.O. Energia della Provincia di Bologna una istanza in carta libera di volturazione, corredata, pena l'inammissibilità dell'istanza stessa, di copia conforme degli atti di cessione (l'accordo siglato dalle parti, la delibera societaria ecc.), del certificato di iscrizione della ditta cessionaria alla C.C.I.A.A. integrato con la dicitura antimafia emesso nei sei mesi precedenti, nonché dell'acquisizione, tra l'altro, della disponibilità a qualunque titolo, delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico;
36. In caso di alienazione del titolo autorizzatorio *tout court*, la parte subentrante e quella cedente, dovranno presentare istanza congiunta, in carta bollata, di autorizzazione alla volturazione del titolo autorizzatorio, producendo quanto indicato nella modulistica provinciale disponibile on line (in particolare, il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con specifica dicitura antimafia e di copia conforme all'originale del

contratto con la proprietà trasferisce a favore del nuovo soggetto, la disponibilità delle aree occupate dall'impianto ad altro soggetto;

37. SOLARBO SRL dovrà dare tempestiva comunicazione all'U.O. Energia della Provincia di Bologna e al Servizio Sistemi Ambientali di A.R.P.A. degli eventuali fermi tecnici dell'impianto che dovessero verificarsi, compresi quelli programmati, fornendo le indicazioni sulle cause tecniche e sulla presunta durata del blocco;
38. Ogni eventuale avaria e/o criticità riscontrata dalla SOLARBO SRL nell'esercizio dell'impianto dovrà essere affrontata in aderenza alle previsioni del Piano di monitoraggio e di gestione delle emergenze;
39. SOLARBO SRL dovrà rispettare i contenuti del Piano di monitoraggio e di controllo delle emergenze, integrandolo con l'esatta individuazione delle misure correttive e/o gestionali temporanee atte a fronteggiare eventuali malfunzionamenti dell'impianto, l'indicazione del responsabile tecnico e dei tempi di ripristino della normale funzionalità dell'impianto;
40. L'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico superiore a 20 kW, qual è quello proposto da SOLARBO SRL, rientra nel campo di applicazione del regime fiscale regolato dal Titolo II del T.U. approvato con D.Lgs. 504/1995 e s.m.i. che, all'53, comma 1, lett. b), caratterizza tale tipologia di impianti come "officina di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile". Posto che il nuovo impianto si avvarrà per i sistemi di allarme, videosorveglianza, illuminazione, condizionatori, etc. della fornitura tramite una linea separata, ai sensi dell'art. 53 bis del D.Lgs. 504/1995, la SOLARBO SRL in luogo della denuncia di officina di produzione per uso proprio, dovrà presentare all'Ufficio delle Dogane di Bologna competente per territorio una comunicazione di "officina di produzione elettrica a scopo commerciale" mediante compilazione di apposita modulistica.

Controlli

41. A seguito del rilascio dell'atto autorizzativo unico tutti gli Enti di controllo cui l'ordinamento conferisce funzioni di vigilanza, espleteranno i controlli opportuni e necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche, di ordine strutturale e funzionale, sopra elencate;
42. SOLARBO SRL dovrà rispettare tutte le prescrizioni tecniche, generiche e specifiche testè assegnate, consapevole che l'art. 44, comma 3, del D. Lgs. n.28/2011 commina, a fronte dell'accertamento della violazione di una o più prescrizioni, quale parte sostanziale ed integrante dell'A.U., la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo del valore minimo (€ 1000) e massimo (€ 150.000) indicato dal comma 1 del medesimo articolo, e comunque non inferiore a € 300, fatte salve le altre sanzioni previste comunque previste dalla normativa vigente da irrogare a cura delle Autorità competenti;
43. L'Autorità Provinciale Procedente comunicherà l'adozione delle misure sanzionatorie comportanti la revoca dell'atto autorizzativi anche al Gestore Servizi Energetici per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;
44. Ai sensi del D.M. del 16/02/1982, l'impianto fotovoltaico della SOLARBO SRL, una volta realizzato dalla Ditta non sarà assoggettato a controllo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.). Tuttavia, qualora nell'area dedicata all'impianto siano presenti altre attività soggette al controllo dei VV.FF., ai fini del rilascio del C.P.I., la SOLARBO SRL congiuntamente alla documentazione prescritta dal D.M. 04/05/1998, dovrà produrre copia del certificato di collaudo di cui al D.M. 19/2/2007, attuativo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 387/2003.

GIUNTA PROVINCIALE DI BOLOGNA

Seduta del 05/07/2011

Presiede la Presidente Della Provincia Draghetti Beatrice

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	DRAGHETTI BEATRICE
VICE PRESIDENTE	VENTURI GIACOMO
ASSESSORE	CHIUSOLI MARIA
ASSESSORE	MONTERA GABRIELLA
ASSESSORE	PRANTONI GRAZIANO(**)
ASSESSORE	BURGIN EMANUELE
ASSESSORE	DE BIASI GIUSEPPE
ASSESSORE	BARIGAZZI GIULIANO
ASSESSORE	PONDRELLI MARCO(**)

Provincia di Bologna
Allegato n.1 al Prot. n.127763 del 28/07/2011
Classificazione: 11.15.5.0.0.0/44/2010

(*) = assente

(**) = assente giustificato

Partecipa il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO.

DELIBERA N.287 - I.P. 4011/2011 - Tit./Fasc./Anno 8.4.2.0.0.0/38/2011

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
U.O. AMMINISTRATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Linea elettrica a 15 kV in cavo interrato, in variante al P.R.G. del Comune di Medicina, quale infrastruttura connessa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in Via Bassa SN - Proponente: SOLARBO S.r.l. - Autorizzazione ex L.R. 10/93 e s.m.i. nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/03.

L.P. 4011/2011 - Tit./Fasc./Anno 8.4.2/38/2011

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI, SERVIZIO AMMINISTRATIVO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI

Oggetto:

Linea elettrica a 15 kV in cavo interrato, in variante al P.R.G. del Comune di Medicina, quale infrastruttura connessa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in Via Bassa SN - Proponente: SOLARBO S.r.l. - Autorizzazione ex L.R. 10/93 e s.m.i. nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/03.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Decisione:

1. esprime, ai sensi della L.R. 20/2000¹ e sulla base del contenuto del riferimento istruttorio predisposto dal Settore Pianificazione Territoriale - Servizio Urbanistica e Attuazione P.T.C.P.² (allegato n. 1), parere favorevole in merito alla variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Medicina, necessario per il rilascio a SOLARBO S.r.l. dell'autorizzazione³ alla costruzione e all'esercizio della linea elettrica a 15 kV in cavo interrato ad elica visibile, per allacciamento di una nuova cabina elettrica FTV7 (Y), quale opera connessa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in Via Bassa SN, in Comune di Medicina, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs 387/03⁴;
2. dà atto che detta variante urbanistica comporta modifica cartografica agli elaborati del Piano Regolatore Generale finalizzati all'individuazione delle infrastrutture ai sensi dell'art. A-23 della L.R. 20/2000 e delle fasce di rispetto, che costituiscono dotazione ecologiche e ambientali ai sensi dell'art. A-25 della L.R. 20/2000;

¹ Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 "Disciplina Generale sulla tutela e l'uso del territorio" e sue successive modificazioni e integrazioni.

² Acquisito in atti con P.G. n. 113659/2011 del 1/7/2011 - Fasc.8.4.2/38/2011.

³ Ai sensi della L.R. 10/93 e s.m.i. "Norma in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative", che all'art. 2-bis, comma 3, prevede: "L'autorizzazione per le linee ed impianti elettrici destinati a pubblico servizio che non siano previsti dagli strumenti vigenti comporta, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, variante al Piano Operativo Comunale (POC) o, in via transitoria, al Piano Regolatore Generale (PRG)". E all'art. 3, comma 4 prevede: "La Provincia verifica la compatibilità del progetto con gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica. Qualora l'impianto da realizzare non risulti conforme al POC o, in via transitoria, al PRG, la Provincia acquisisce le valutazioni del Comune in merito alla proposta di variante, anche nell'ambito della conferenza dei servizi convocata ai sensi del comma 3."

⁴ Ai sensi dell'art 12 del D.Lgs 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE/ relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e sue successive modificazioni e integrazioni.

3. stabilisce che il presente atto venga trasmesso al Comune di Medicina unitamente all'autorizzazione unica⁵ per la costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, rilasciata dal Dirigente competente;
4. dichiara il presente atto immediatamente eseguibile⁶ per le ragioni d'urgenza espresse in narrativa.

Motivazione:

La Società SOLARBO S.r.l., con sede in Via della Battaglia 27 Bologna, ha presentato alla Provincia di Bologna – Servizio Pianificazione Ambientale - istanza⁷, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 0,999 Mwe da realizzare in Via Bassa SN in Comune di Medicina, e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili per l'esercizio dello stesso, tra cui la seguente opera elettrica:

"Linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo ad elica visibile per allacciamento della cabina FTV7 (Y) in Comune di Medicina" come individuata nel Preventivo per la Connessione di ENEL, codice rintracciabilità T00184687 .

La linea elettrica, oggetto dell'istanza, non è prevista negli strumenti urbanistici comunali e pertanto l'autorizzazione comporta variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Medicina⁸.

Per l'opera elettrica, la SOLARBO S.r.l. ha inizialmente chiesto la dichiarazione di pubblica utilità⁹, richiesta successivamente ritirata¹⁰ a seguito dell'ottenimento in via negoziale delle servitù di elettrodotto, presso i proprietari della aree interessate dalle opere elettriche.

La Provincia di Bologna - Servizio Pianificazione Ambientale - ha provveduto¹¹ alla pubblicazione dell'avviso di deposito, relativo alla linea elettrica sopradescritta, nel BURERT del 30/9/2011. L'avviso è stato inoltre pubblicato, nella medesima data, su un quotidiano diffuso nell'ambito territoriale interessato e all'Albo Pretorio del Comune di Medicina e della Provincia di Bologna.

Non sono pervenute osservazioni in merito al progetto, da parte degli aventi diritto.

⁵ Rilasciata ai sensi del D.Lgs 387/2003 e s.m.i..

⁶ Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

⁷ Acquisita in atti al fascicolo 11.15.5/44/2010 con PG n. 196352/2010 del 6/12/2010.

⁸ Ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3, della L.R. 10/93.

⁹ Ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. 10/93 e s.m.i.

¹⁰ Nota in atti con PG 111098/2011.

¹¹ Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/93 e s.m.i..

La Provincia di Bologna – Servizio Pianificazione Ambientale - ha indetto¹² una Conferenza di Servizi¹³, al fine dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri, assensi, nullaosta comunque denominati, necessari al rilascio dell'autorizzazione¹⁴.

Il Comune di Medicina ha poi trasmesso la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 30/6/2011, con la quale esprime¹⁵ parere favorevole alla proposta di variante al vigente al Piano Regolatore Generale, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione per la linea elettrica, nell'ambito dell'autorizzazione unica ex D.Lgs 387/03 per l'impianto fotovoltaico del proponente SOLARBO S.r.l.

La Provincia è ora tenuta ad esprimere la propria valutazione in merito alla proposta medesima, tenendo conto del contenuto del riferimento istruttorio predisposto dal Settore Pianificazione Territoriale - Servizio Urbanistica e Attuazione P.T.C.P.¹⁶ in cui si esprime parere positivo a riguardo.

Per quanto sopra esposto, al fine di consentire al Servizio Pianificazione Ambientale della Provincia di Bologna di procedere celermente al rilascio dell'autorizzazione unica, si rende opportuno conferire l'immediata esecutività del presente atto.

Pareri:

Sono stati richiesti e acquisiti agli atti: il parere¹⁷ del Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti in relazione alla regolarità tecnica, e del Segretario Generale, in relazione alla dichiarazione di conformità giuridico-amministrativa.

Allegati:

Allegato n. 1: Parere istruttorio predisposto dal Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Urbanistica ed attuazione PTCP, acquisito in atti al fascicolo 8.4.2/38/2011 con PG n. 113659/2011 del 1/7/2011.

¹² Comunicazione in atti al fascicolo 11.15.5/44/2010 con PG 75937 del 2/5/2011.

¹³ Ai sensi degli artt. 14 e segg. della L. 241/90 e s.m.i.

¹⁴ Come previsto dall'art. 12, comma 3, D.Lgs. 387/2003.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 10/93.

¹⁶ il cui originale firmato dal Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti è conservato in atti con P.G. n. 113659/11 - Fasc. 8.4.2/38/2011 e che è allegato in copia al presente atto deliberativo quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).

¹⁷ Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato all'unanimità con votazione resa in forma palese.

La Giunta, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

omissis

La Presidente Della Provincia DRAGHETTI BEATRICE - Il Segretario Generale GIOVANNI DIQUATTRO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per gg.15 consecutivi dal 07/07/2011 al 21/07/2011.

Bologna, 06/07/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)



Settore pianificazione territoriale e trasporti

Servizio Urbanistica e Attuazione PTCP

Relazione Istruttoria

Comune di Medicina

OGGETTO: realizzazione di una linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo ad elica visibile per l'allacciamento di una nuova cabina denominata "FTV7", in Comune di Medicina, quale infrastruttura connessa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico - Proponente: SOLARBO S.r.l.

Autorizzazione ex L.R. 10/93 e s.m.i. nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/03.

IL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. 10/1993 e succ. modificazioni;

VISTA la L.R. n. 20 del 24/03/2000 e succ. modifiche;

VISTA la Delibera n. 19 del 30/03/2004 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano Territoriale Coordinamento Provinciale;

VISTO il D.Lgs. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE/ relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e succ. modifiche e integrazioni;

VISTA l'istanza presentata alla Provincia di Bologna - Servizio Pianificazione Ambientale - da SOLARBO S.r.l. (acquisita in atti al fascicolo 11.15.5/44/2010 con PG n. 196352/2010 del 06/12/2010) per il rilascio, ai sensi del D.Lgs. 387/2003, dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico e delle relative infrastrutture connesse, indispensabili per l'esercizio dell'impianto stesso, tra cui la linea elettrica in oggetto (identificata con preventivo Enel n. T0184687).

PREMESSO:

- che il Comune di Medicina è dotato di P.R.G. vigente, approvato con Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n° 2090 del 06/06/1995;
- che la linea elettrica a 15 kV in oggetto, quale infrastruttura connessa alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, non è prevista nello strumento urbanistico comunale, pertanto l'autorizzazione comporterà variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 2 bis comma 3 della L.R. 10/93 e s.m.i.;
- che l'intervento in oggetto è necessario per connettere alla rete di distribuzione elettrica di Enel un impianto fotovoltaico a terra;

- che in relazione a tale procedura la Provincia, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione, deve esprimersi in relazione alla congruità delle varianti rispetto agli atti della pianificazione sovraordinata.

CONSTATATO:

- che l'impianto in oggetto consiste nella posa di una nuova linea elettrica a 15 kV, della lunghezza complessiva di ca. 3,000 km in cavo sotterraneo ad elica visibile, e nella realizzazione di una nuova cabina elettrica MT denominata "FTV7", con derivazione dalla linea aerea esistente per la chiusura di rincalzo;
- che la nuova infrastruttura elettrica interessa i seguenti ambiti territoriali sottoposti a tutela dal PTCP:
 - "Reticolo idrografico minuto" (art. 4.2);
 - "Fasce di pertinenza fluviale" (art. 4.4);
 - "Viabilità storica (prima individuazione)" (art. 8.5);
- che in relazione alle caratteristiche della linea elettrica oggetto del presente provvedimento, preso atto dei pareri espressi dagli Enti coinvolti per competenza, non risultano incompatibilità con i vincoli o tutele previste dal piano;

CONSIDERATO:

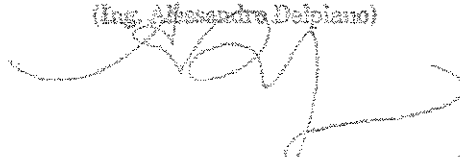
- che l'opera proposta è compatibile con le tutele del P.T.C.P.;
- che il Consiglio Comunale di Medicina con delibera n. 83 del 30/06/2011 esprime parere favorevole alla proposta di variante urbanistica al P.R.G. vigente, e alla relativa modifica cartografica da apportarsi agli elaborati di P.R.G., per la realizzazione della linea elettrica in oggetto.

Tutto ciò PREMESSO, CONSTATATO e CONSIDERATO, si esprime parere favorevole alla variante allo strumento urbanistico del Comune di Medicina, relativamente alle opere indicate in oggetto.

Parere depositato il 01/07/2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E ATTUAZIONE P.T.C.P.
Ing. Giuseppe Petrucci

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI
(Ing. Alessandra Delpiano)



**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Volturazione dell'Autorizzazione Unica ex art.12 D.Lgs. 387/2003, all'esercizio di un impianto a terra per la produzione di energia elettrica tramite conversione solare-fotovoltaica, rilasciata con Det. Dirig. n.1918 del 28/07/2011 a SOLARBO Srl.Nuovo beneficiario: PV MEDICINA Y Srl.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Decisione

1. dispone la volturazione a favore di PV MEDICINA Y Srl (C.F. 031334611206; sede legale a Bologna, Via Audinot, 31) dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, con Determinazione Dirigenziale n. 1918 del 28/07/2011 a Solarbo Srl (C.F. 03059321202; sede legale in Bologna, Via della Battaglia n. 27) per l'esercizio nel Comune di Medicina (Bo) di una centrale per la conversione di energia solare in energia elettrica tramite tecnologia fotovoltaica, di potenza pari a 0,999 MWe, nel sito di Via Bassa, classificato come "agricolo" dal corrente strumento urbanistico comunale (foglio 22 , particelle 142 e 144), posto che su tali aree la Società subentrante ha acquisito da Solarbo Srl una proprietà superficiaria della durata di 25 anni, in virtù dell'acquisizione del ramo d'azienda, occorsa in data 14 settembre 2011 e consistente nel complesso di beni, attività, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi, relativi alla centrale in parola, con salvezza di tutti pareri, i nullaosta, le autorizzazioni, i pareri e altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica all'esercizio della centrale stessa, come da quest'ultima assorbiti e sostituiti;
2. obbliga la Società subentrante, PV MEDICINA Y Srl, al rispetto puntuale di tutte le condizioni e prescrizioni tecniche ed amministrative impartite nell'Allegato sub A) della Determinazione succitata, relativamente alla gestione dell'impianto, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate al punto 6) del presente provvedimento, nonché delle ulteriori prescrizioni costruttive e gestionali di seguito riportate:

a) prestare a favore dell'Amministrazione Provinciale, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, una cauzione bancaria o assicurativa del valore di *euro 71.500*, come quantificato dalla Società cedente nel Piano di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi all'origine, ritenuto congruo in costanza di Procedimento unico, per la corretta esecuzione degli interventi di smantellamento dell'impianto in luogo del nuovo titolare dell'Autorizzazione Unica, PV MEDICINA Y Srl, nel caso in cui questi, cessata l'attività di produzione energetica, non adempiesse agli obblighi di legge relativi agli interventi di obblighi di legge;

b) comunicare al GSE¹ entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione, l'avvenuta cessione dell'impianto fotovoltaico o dell'unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico congiuntamente all'impianto stesso;

3. dà atto che in caso in cui necessiti in corso di esercizio dell'impianto di una o più modifiche "sostanziali" in corso di esercizio, PV MEDICINA Y Srl chiederà l'attivazione di un nuovo procedimento unico, ai sensi dell'art.12 D.Lgs. 387/2003, secondo i criteri di discernimento della sostanzialità degli interventi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 28/2008 - non si considerano sostanziali "gli interventi da realizzare su impianti fotovoltaici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, non comportanti variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli interventi" - validi fino alla miglior definizione della sostanzialità degli interventi, rimessa, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte energetica, ad un emanando Decreto Interministeriale;

4. ricorda che la validità del presente provvedimento è subordinata alla permanenza in capo alla Ditta subentrante, PV MEDICINA Y Srl, di un qualsiasi titolo valido di disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto;

5. relativamente all'esercizio dell'impianto, subordina la validità del presente titolo abilitativo al buon fine degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica, tenuto conto che l'intera produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile verrà immessa nella rete di distribuzione nazionale;

6. rende noto che l'accertamento della violazione di una o più prescrizioni stabilite nel provvedimento autorizzativo qui volturato, così come integrate con il presente atto, sarà punita, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del D.Lgs. 28/2011, da questa Autorità Provinciale con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo del valore minimo (euro 1000) e massimo (euro 150.000) di cui al comma 1 dell'art. 44, e comunque non inferiore a 300, fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

7. rende noto che l'Autorità Provinciale di Bologna si impegna a comunicare l'adozione delle eventuali misure sanzionatorie comportanti la revoca dell'atto autorizzativo ora intestato a PV

¹Così prevede l'art. 10, comma 4, Decreto Ministero Svil. Econ. del 05.05.2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica".

MEDICINA Y Srl, alle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi per il rilascio del titolo abilitativo qui volturato, nonché al Gestore Servizi Energetici per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;

8. dà atto, infine, che ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna/Bologna, entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente provvedimento stesso, in alternativa al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proponibile entro centoventi giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza dello stesso.

Motivazione

In data 14.09.2011 il legale rappresentante di Solarbo Srl, congiuntamente al legale rappresentante di PV MEDICINA Y Srl, presentava all'U.O. Energia dell'Amministrazione Provinciale di Bologna, una istanza di volturazione² dell'Autorizzazione Unica rilasciata al primo Proponente, con Determinazione Dirigenziale, immediatamente esecutiva, n. 1918 del 28/07/2011 per la costruzione e l'esercizio di un impianto F.E.R. di matrice solare-fotovoltaica della potenza di 0,999 Mwe, da ubicare nell'area agricola del Comune di Medicina, Via Bassa (foglio 22, particelle 142 e 144).

Posto che al tempo dell'istanza di volturazione tale impianto era già stato realizzato - e messo in esercizio³ - da Solarbo Srl, in conformità con le caratteristiche attestate nel progetto definitivo autorizzato dall'Amministrazione Provinciale, la ditta PV MEDICINA Y Srl significava alla suddetta Amministrazione la volontà di subentrare esclusivamente nell'attività di gestione del nuovo impianto già attivo in termini di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

In sede di presentazione dell'istanza i soggetti richiedenti la voltura comprovavano l'acquisizione, da parte di PV MEDICINA Y Srl, della disponibilità giuridica a titolo di proprietà superficiaria su tutte le aree interessate dall'impianto, per una durata di 25 anni, con decorrenza dal 20 luglio 2011, data di stipula, mediante scrittura privata autenticata, tra le parti istanti, del relativo contratto di cessione del ramo d'azienda consistente nel complesso di beni, attività, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi, relativi alla centrale in oggetto.

Riscontrata la sussistenza dei presupposti giuridici e fattuali, si dispone la voltura con effetti immediati del titolo di Autorizzazione Unica a favore di PV MEDICINA Y Srl, con riguardo all'impianto e alle opere pertinenziali, con perpetuazione di tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, ancorché subordinati all'osservanza delle

² Agli atti P.G. 144144 del 14/09/2011.

³ La fine dei lavori risale al 09.08.2011 ed è stata comunicata all'U.O. Energia con nota P.G. 145433/2011.

condizioni e/o prescrizioni in essi contenute, rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi decisoria dai soggetti istituzionali competenti, a norma di legge assorbiti e sostituiti dal provvedimento finale di Autorizzazione Unica.

Ciò non di meno, PV MEDICINA Y Srl resta obbligata al rispetto di tutte prescrizioni tecnico-gestionali elencate nell'Allegato sub A) della Determinazione Dirigenziale n.1918 del 28/07/2011 nonché di quelle apposte al punto 2 del dispositivo sovrastante, con lettere a)-b) e si assume la piena responsabilità riguardo agli eventuali danni eventualmente causati a terzi in relazione all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa accampata da soggetti che si ritenessero danneggiati dall'attività produttiva *de qua*.

Bologna, 17/11/2011

Il Dirigente responsabile
VALENTINA BELTRAME

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.